



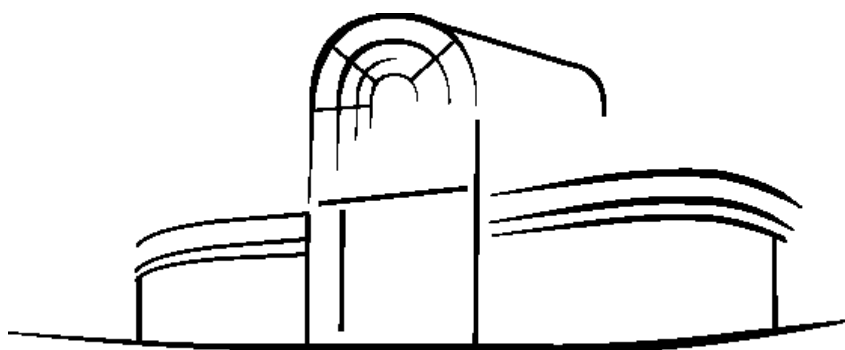
PARLAMENTO EUROPEO

2011 - 2012

TESTI APPROVATI

nella seduta di

mercoledì
23 marzo 2011



P7_TA-PROV(2011)03-23

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 462.416

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2011)0103

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro *

(A7-0052/2011 - Relatori: Elmar Brok e Roberto Gualtieri)

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE)) 1

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro *

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 48, paragrafo 6, e l'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - vista la relazione finale della task force al Consiglio europeo sul rafforzamento della governance economica nell'Unione europea,
 - visto il progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), presentato al Consiglio europeo il 16 dicembre 2010 (00033/2010 – C7-0014/2011),
 - viste le lettere dei Presidenti del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del Commissario competente per la politica monetaria,
 - visto l'articolo 74 ter del suo regolamento,
 - vista la lettera della commissione per i bilanci alla commissione per gli affari costituzionali, del 18 febbraio 2011,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0052/2011),
- A. considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, TUE recita: "L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro",
- B. considerando che il Regno Unito ha scelto di non aderire alla moneta unica,
- C. considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, TFUE "la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro" è una competenza esclusiva dell'Unione,
- D. considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, TFUE stabilisce che "gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione" e che agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche,
- E. considerando che il progetto di decisione del Consiglio europeo, se adottato, potrebbe sfociare nella creazione di un meccanismo completamente al di fuori della sfera dell'Unione, senza che alle istituzioni dell'Unione in quanto tali sia affidato alcun ruolo,
- F. considerando che è opportuno assicurare pienamente e garantire stabilmente la partecipazione delle istituzioni dell'Unione al nuovo meccanismo europeo di stabilità e che

occorre istituire un collegamento in vista di un eventuale intervento del bilancio dell'Unione nel sistema di garanzie,

- G. considerando che occorre esplorare tutte le possibilità al fine di inserire pienamente il meccanismo europeo di stabilità nel quadro istituzionale dell'Unione e far sì che ad esso partecipino anche gli Stati membri la cui moneta non è l'euro; considerando che ciò potrebbe includere il ricorso all'articolo 20 TUE sulla cooperazione rafforzata, ove tale ricorso sia appropriato al fine di garantire la coerenza della politica economica dell'Unione,
 - H. considerando che sarebbe preferibile che le norme che disciplinano il meccanismo europeo di stabilità siano proposte dalla Commissione e che dette norme dovrebbero garantire procedure adeguate in materia di audit, responsabilità e trasparenza,
 - I. considerando che il meccanismo europeo di stabilità dovrebbe essere accompagnato dal rafforzamento della parte preventiva e correttiva del patto di stabilità e crescita e da misure concernenti la competitività a medio e lungo termine e volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici tra gli Stati membri,
 - J. considerando che, ad integrazione del meccanismo europeo di stabilità, l'Unione dovrebbe promuovere un mercato consolidato di Eurobond,
 - K. considerando che la Commissione dovrebbe presentare proposte di atti legislativi e, ove necessario, di revisione del trattato al fine di costruire, sul medio termine, un sistema di governance economica per l'Unione, e in particolare per la zona euro, che rafforzerebbe la coesione e la competitività dell'economia, nonché stabilizzerebbe il sistema finanziario,
 - L. considerando che l'articolo 48, paragrafo 6, TUE consente al Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del TFUE, senza alterare l'equilibrio delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri,
 - M. considerando che per accrescere o ridurre le competenze dell'Unione sarebbe necessaria una procedura di revisione ordinaria,
 - N. considerando che qualsiasi ulteriore revisione del TFUE dovrebbe avvenire secondo la procedura di revisione ordinaria,
 - O. considerando che la decisione proposta può entrare in vigore solo dopo essere stata approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali,
1. sottolinea che la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro è una competenza esclusiva dell'Unione ed è una politica comunitaria sin dal trattato di Maastricht;
 2. sottolinea il significato che l'euro riveste per il progetto politico ed economico europeo ed evidenzia l'importanza dell'impegno assunto da tutti gli Stati membri a favore della stabilità della zona euro, nonché il senso di responsabilità e solidarietà di cui essi hanno dato prova;
 3. sottolinea che il meccanismo europeo di stabilità costituisce un elemento importante di un pacchetto globale di misure intese a definire un nuovo quadro, atto a rafforzare la disciplina di bilancio e il coordinamento delle politiche economiche e finanziarie degli Stati membri,

che dovrebbero includere la promozione di una risposta comune a livello di Unione europea alle sfide legate alla crescita, superando contestualmente gli squilibri economici e sociali e migliorando la competitività;

4. osserva che il Consiglio non si è avvalso di tutte le possibilità offerte dai trattati per dare piena attuazione al patto di stabilità e crescita e migliorare il coordinamento economico a livello di Unione europea;
5. ritiene fondamentale andare oltre le misure temporanee intese a stabilizzare la zona euro e reputa che l'Unione dovrebbe potenziare la sua governance economica, anche attraverso politiche e strumenti finalizzati a promuovere una crescita sostenibile negli Stati membri; è del parere che il rafforzamento del patto di stabilità e crescita, il semestre europeo, la strategia Europa 2020 e la modifica dell'articolo 136 TFUE in relazione al meccanismo europeo di stabilità rappresentino solo un primo passo in tale direzione;
6. sottolinea che il meccanismo europeo di stabilità e la rigorosa condizionalità che esso prevede riguardano tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, anche quelli più piccoli la cui economia potrebbe essere ritenuta non "indispensabile" al fine di salvaguardare la zona euro nel suo insieme;
7. avverte che l'intenzione di istituire il meccanismo permanente di stabilità al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea costituisce una minaccia per l'integrità del sistema basato sui trattati; ritiene che la Commissione debba far parte del consiglio di amministrazione di detto meccanismo in qualità di membro, e non come semplice osservatore; ritiene inoltre che, in tale contesto, la Commissione dovrebbe poter adottare le iniziative opportune al fine di conseguire gli obiettivi del meccanismo europeo di stabilità, con il consenso degli Stati membri interessati; sottolinea che gli Stati membri devono in ogni caso rispettare il diritto dell'Unione e le prerogative delle istituzioni ivi definite;
8. sottolinea che l'istituzione e il funzionamento del meccanismo permanente di stabilità devono rispettare pienamente i principi essenziali del processo decisionale democratico, quali la trasparenza, il controllo parlamentare e la responsabilità democratica; mette l'accento sul fatto che le istituzioni e gli organi dell'Unione competenti per le questioni monetarie la Commissione europea, la Banca centrale europea (BCE) e la Banca europea per gli investimenti dovrebbero essere strettamente associati a tale meccanismo; sottolinea che il meccanismo non deve dar luogo a un nuovo modello di governance europea inferiore agli standard democratici raggiunti nell'Unione;
9. deplora che il Consiglio europeo non abbia esplorato tutte le possibilità contemplate dai trattati per l'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità; ritiene in particolare che, nel quadro delle competenze attuali dell'Unione per quanto attiene all'unione economica e monetaria (articolo 3, paragrafo 4, TUE) e alla politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE), sarebbe stato opportuno avvalersi dei poteri conferiti al Consiglio all'articolo 136 TFUE o, in alternativa, ricorrere all'articolo 352 TFUE in combinato disposto con gli articoli 133 e 136 TFUE;
10. invita la Commissione a studiare altri meccanismi atti a garantire la stabilità finanziaria e una crescita economica sostenibile e adeguata nella zona euro, nonché a formulare le necessarie proposte legislative; sottolinea la necessità che il meccanismo europeo di stabilità comprenda misure destinate a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria, economica e sociale, fra cui un'efficace regolamentazione dei mercati finanziari, la revisione del patto

di stabilità e crescita e un miglior coordinamento economico, l'introduzione di strumenti per ridurre gli squilibri macroeconomici nella zona euro e misure finalizzate al risanamento dell'ambiente;

11. ritiene inoltre che la costituzione e il funzionamento del meccanismo permanente di stabilità dovrebbero essere inseriti nel quadro dell'Unione europea, anche mediante il ricorso, per analogia, ai meccanismi istituzionali di cooperazione rafforzata quale strumento per coinvolgere le istituzioni dell'Unione in tutte le varie fasi e incoraggiare gli Stati membri la cui moneta non è ancora l'euro a partecipare al meccanismo europeo di stabilità;
12. osserva che, alla luce delle discussioni in seno al Parlamento, i capi di Stato e di governo della zona euro hanno convenuto, in occasione della riunione dell'11 marzo 2011, nel contesto del Patto per l'euro, che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo centrale forte nel monitoraggio dell'attuazione degli impegni, in particolare al fine di garantire che le misure siano compatibili e di sostegno alle norme dell'Unione, nonché alla partecipazione del Parlamento; constata che, in sede di esame delle modalità generali del meccanismo europeo di stabilità, essi hanno convenuto che l'assistenza fornita a uno Stato membro la cui moneta è l'euro si baserà su un programma rigoroso di aggiustamento economico e fiscale e su un'analisi scrupolosa della sostenibilità del debito a cura della Commissione e del Fondo monetario internazionale (FMI), di concerto con la BCE;
13. riconosce i segnali positivi che emergono dalle lettere dei presidenti del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del commissario competente per la politica monetaria; constata che:
 - la condizionalità stabilita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà definita da un regolamento che sarà proposto dalla Commissione conformemente all'articolo 136 TFUE al fine di garantire la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'Unione;
 - l'accesso all'assistenza finanziaria a titolo del meccanismo europeo di stabilità sarà concesso sulla base di un'analisi rigorosa della sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione e dal FMI, di concerto con la BCE; sarà inoltre imposta una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico commensurato alla gravità degli squilibri dello Stato membro interessato;
 - sulla base della valutazione fornita dalla Commissione e dal FMI, di concerto con la BCE, delle esigenze finanziarie dello Stato membro beneficiario, il Consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità darà mandato alla Commissione di negoziare un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato, congiuntamente al FMI e di concerto con la BCE;
 - la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di decisione a conferma del programma macroeconomico e, dopo l'adozione della decisione, firmerà un protocollo di intesa a nome degli Stati membri la cui moneta è l'euro;
 - la condizionalità istituita nel quadro di una sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico sarà coerente con il quadro di sorveglianza dell'Unione europea e deve garantire la conformità alle procedure dell'Unione;

- l'assistenza finanziaria sarà attivata su richiesta di uno Stato membro, a seguito di una valutazione della Commissione, di concerto con la BCE, dell'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona dell'euro nel suo complesso;
 - la Commissione, congiuntamente al FMI e di concerto con la BCE, sarà responsabile di monitorare il rispetto della condizionalità e riferirà in merito al Consiglio e al Consiglio di amministrazione;
 - dopo una discussione in seno al Consiglio dei governatori, la decisione del Consiglio di attuare una sorveglianza post-programma sarà adottata su proposta della Commissione;
 - il Parlamento sarà tenuto periodicamente informato dal Consiglio e dalla Commissione in merito all'istituzione e alle operazioni del meccanismo europeo di stabilità e sarà pertanto in grado di controllare adeguatamente le sue attività;
 - la Corte di giustizia dell'Unione europea sarà competente su qualsiasi controversia, in conformità dell'articolo 273 TFUE;
14. sostiene il progetto di decisione del Consiglio europeo, pur esprimendo la riserva che la formulazione proposta nell'allegato alla presente risoluzione sarebbe stata preferibile; concorda con l'opinione espressa nel parere della BCE a sostegno del ricorso al metodo dell'Unione per consentire al meccanismo europeo di stabilità di divenire a tempo debito un meccanismo dell'Unione; invita il Consiglio europeo a garantire che:
- il regolamento concernente la condizionalità sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria dell'Unione;
 - tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che hanno contribuito al meccanismo permanente di stabilità abbiano accesso a quest'ultimo indipendentemente dalle loro dimensioni;
15. ricorda che il futuro meccanismo permanente di stabilità dovrebbe avvalersi delle istituzioni dell'Unione, poiché ciò eviterebbe una duplicazione di strutture che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per l'integrazione europea;
16. chiede che, qualora venga attivato il meccanismo permanente di stabilità, le condizioni di prestito da applicare per il rimborso dei fondi al meccanismo stesso siano simili a quelle applicate allo strumento di sostegno della bilancia dei pagamenti e allo strumento di sostegno macrofinanziario (AMF) utilizzati dalla Commissione, ossia una rigorosa modalità "back to back", senza applicare una maggiorazione superiore agli oneri finanziari; ritiene inoltre che per i tassi di interesse praticati dal meccanismo permanente di stabilità dovrebbero essere offerte condizioni favorevoli;
17. insiste sulla necessità che il Parlamento controlli che gli Stati membri si attengano agli indirizzi economici definiti dalla Commissione e alle condizioni imposte dal meccanismo europeo di stabilità e sottolinea che ogni parlamento nazionale deve essere pienamente associato in tutte le fasi, in conformità delle sue competenze di bilancio e di controllo, in particolare nel contesto del semestre europeo, per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese;

18. appoggia l'intenzione della Commissione di garantire la consistenza tra il futuro meccanismo e la governance economica dell'Unione, in particolare nella zona euro, nel rispetto delle competenze che il trattato conferisce all'Unione e alle sue istituzioni;
19. sottolinea che il progetto di decisione del Consiglio europeo quale emendato non estenderebbe le competenze dell'Unione e continuerebbe pertanto a rientrare nell'ambito d'applicazione della procedura di revisione semplificata dei trattati; osserva, per converso, che tale decisione non può ridurre le competenze delle istituzioni dell'Unione nel settore della politica economica e monetaria e, rispettivamente, della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, né può in alcun caso pregiudicare la corretta applicazione del diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 122 e 143 TFUE, e dell'*acquis* dell'Unione;
20. ribadisce che il ricorso all'articolo 48, paragrafo 6, TUE è una procedura straordinaria e ricorda che, conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, TUE, il Parlamento ha il diritto di chiedere la convocazione di una convenzione per rimodellare le istituzioni, le procedure e le politiche che definiscono la governance economica dell'Unione;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea quale parere del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, TUE.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

Emendamento all'articolo 1 del progetto di decisione del Consiglio europeo

All'articolo 136, **paragrafo 1**, TFUE sono aggiunti **i seguenti commi**:

"Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà *decisa sulla base di una proposta della Commissione e sarà soggetta a rigorosi criteri di condizionalità conformemente ai principi e agli obiettivi dell'Unione, quali sanciti nel trattato sull'Unione europea e nel presente trattato.*

I principi e le regole generali per la condizionalità dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo e per il controllo della stessa sono stabiliti in un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria."

L'articolo 136, paragrafo 2, è così modificato:

"Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri che partecipano al meccanismo prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1, terzo comma."